

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 3170

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa (AIR)	»	12
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	14
Disegno di legge	»	15
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Le relazioni bilaterali tra l'Italia e la Romania, fondate su antichi e solidi vincoli culturali ed economici, si sono rafforzate nella storia più recente, grazie a contatti politici bilaterali sempre più intensi e ad un dialogo, basato sulla consonanza di interessi, che si è esplicato in una comune partecipazione ad iniziative di cooperazione regionale e in una fitta collaborazione fra Ministeri, come diretta conseguenza degli Accordi bilaterali tra i due Paesi.

Il crescente rilievo delle tematiche culturali e scientifiche portò alla firma di nuovi Protocolli esecutivi, quello culturale nel 2002 e quello scientifico nel 2000. Quest'ultimo, di validità quadriennale, ha visto un forte incremento dei progetti bilaterali, passati da trenta a quarantacinque, e un ampliamento delle aree di applicazione: medicina e sanità, ambiente ed energia, agricoltura, biotecnologie, cooperazione interuniversitaria, scienze dello spazio e della terra, tecnologie innovative applicate anche alla salvaguardia e tutela del patrimonio architettonico attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate, aggiornamento professionale e corsi di formazione. Settori qualificanti e innovativi introdotti nel Protocollo del 2000 sono quelli della telemedicina, delle tecnologie dell'informazione e della salvaguardia del patrimonio culturale. Particolare spazio è stato dato ai processi di innovazione tecnologica in ambito delle piccole e medie imprese e a quelli di tutela ambientale, con una iniziativa di cooperazione originata dall'emergenza ambientale del Danubio. Si è sviluppata inoltre un'intensa collaborazione tra enti ed istituzioni dei due Paesi, grazie ad una molteplicità di accordi soprattutto tra Università. Tra essi si segnalano quelli, finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, tra l'Università di Bucarest e di Bari per un *master* in studi geografici, tra l'Università di Bucarest e di Lecce per un corso di laurea a distanza in educazione socioambientale e tra l'Università di Bucarest e di Teramo per un *master* in cooperazione nella lotta al crimine.

L'esigenza di ottimizzare le risorse per il conseguimento di risultati competitivi in un sempre più concorrenziale sistema internazionale hanno pertanto suggerito di pervenire ad un nuovo Accordo culturale e scientifico, in sostituzione di quello firmato a Bucarest il 16 giugno 1964, che sia dotato di adeguata agilità e flessibilità, onde essere in grado di adattarsi con prontezza alle rapide evoluzioni che caratterizzano il mondo scientifico e tecnologico.

Il testo è composto da un breve preambolo e da 13 articoli.

Il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale e scientifica, anche mediante intese tra regioni ed enti territoriali interni ai rispettivi Paesi, al fine di sviluppare ulteriormente i legami di amicizia.

L'articolo 1 enuncia le finalità dell'Accordo, cioè la realizzazione di programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica. Viene incoraggiata la presenza delle Parti ai programmi realizzati nel quadro dell'integrazione europea.

L'articolo 2 descrive i vari settori di collaborazione.

L'articolo 3 individua i settori attraverso i quali può avvenire la cooperazione in campo educativo.

L'articolo 4 descrive le attività che possono favorire la collaborazione in campo artistico.

L'articolo 5 manifesta il desiderio di operare congiuntamente nel contrasto al traffico illecito d'opere d'arte e di scambiare informazioni di polizia che possano contrastarne il commercio illecito.

L'articolo 6 riferisce sulla cooperazione da effettuarsi circa il patrimonio culturale: restauro, tutela e conoscenza.

L'articolo 7 incoraggia l'attività degli Istituti di cultura.

L'articolo 8 sostiene la cooperazione nel settore giovanile e l'attività fisica e sportiva.

L'articolo 9 precisa le differenti forme mediante le quali si effettuerà la collaborazione scientifica.

L'articolo 10 stabilisce un impegno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra

enti territoriali e regioni interni ai rispettivi Paesi.

L'articolo 11 decide la costituzione di una Commissione mista culturale, tecnica, educativa e scientifica che presieda alla gestione dell'Accordo, con compiti di promozione della cooperazione.

L'articolo 12 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data della ricezione dell'ultima notifica).

L'articolo 13 determina la validità e la denuncia dell'Accordo. La denuncia non pregiudica lo svolgimento dei progetti in corso. L'articolo stabilisce altresì che l'Accordo può essere modificato per scambio di Note tramite via diplomatica.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Romania in materia di cooperazione culturale e scientifica comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 2, lettera b):

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche ed i musei, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

– soggiorno per n. 1 archivista romeno per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni)	euro	930
– soggiorno per n. 1 bibliotecario romeno per 10 giorni (euro 93 x 1 persona x 10 giorni)	»	930
– soggiorno per n. 2 esperti nel settore dei musei per 10 giorni (euro 93 x 2 persone x 10 giorni)	»	1.860

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Romania quattro unità: un bibliotecario, un archivista e due esperti nel settore dei musei. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così qualificabili:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bucarest (euro 900 x 4 persone)	euro	3.600
--	------	-------

Totale onere (articolo 2, lettera b)	euro	7.320
--------------------------------------	------	-------

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da assegnare, per euro 1.830 al Dipartimento degli archivi, per euro 1.830 al Dipartimento delle biblioteche e per euro 3.660 al Dipartimento per i musei.

Articolo 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g):

Al fine di favorire la collaborazione nei settori dell'istruzione, della formazione e del patrimonio culturale dei rispettivi Paesi, si prevedono le seguenti iniziative, i cui oneri sono così suddivisi:

lettera a):

- attivazione di un lettorato di lingua romena presso una Università italiana
(euro 18.600 x 1 cattedra) euro 18.600

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

- sostegno ad istituzioni scolastiche romene per la costituzione di quattro cattedre di lingua italiana
(euro 10.000 x 4 cattedre) euro 40.000
- partecipazione di quattro docenti romeni di lingua italiana ai corsi estivi di perfezionamento
(euro 875 x 4 persone) euro 3.500

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

lettera b):

- contributo alle istituzioni scolastiche romene per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per docenti italiani
(euro 20.000) euro 20.000
- contributo alle istituzioni universitarie e culturali per il finanziamento di corsi di formazione e di aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano
(euro 10.000) euro 10.000

lettera c):

- invio in Romania di libri, di materiale didattico ed audiovisivo per le istituzioni scolastiche ed accademiche romene, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana
(euro 20.000) euro 20.000

lettera d):

al fine di favorire lo sviluppo dei metodi didattici nei rispettivi ordinamenti scolastici, viene previsto, ogni tre anni, l'invio in Romania di tre funzionari, di cui uno del Ministero degli affari esteri e due del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di 5 giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

- pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.085
- diaria giornaliera euro 97,27, cui si aggiungono euro 29,20, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 126,47 viene ridotto di euro 32,50 corrispondente ad un terzo della diaria (euro 94 + euro 37 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 131 x 3 persone x 5 giorni)	»	1.965

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bucarest (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.835
		<hr/>
Totale onere (lettera d)	euro	6.885
		<hr/> <hr/>

Di detto onere, l'importo di euro 4.590, con decorrenza dal 2006, è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

lettera e):

relativamente alla concessione delle borse di studio in favore degli studenti romeni, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 90 borse di studio. I relativi oneri sono così quantificabili:

- (euro 627 x n. 90 persone)	euro	56.430
- spese di assicurazione (euro 30 x 90 borse)	euro	2.700

lettere f) e g):

al fine di promuovere le attività di insegnamento e le ricerche congiunte nelle Università ed Istituti scolastici dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori, nonché la stipula di accordi di collaborazione tra le Università. I relativi oneri sono così suddivisi:

- soggiorno in Italia per n. 6 docenti romeni per 10 giorni (euro 93 x 6 persone x 10 giorni)	euro	5.580
---	------	-------

- invio in Romania di n. 6 docenti o ricercatori italiani
n.6 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Bucarest
(euro 900 x 6 persone) euro 5.400

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- contributi per sostenere specifici Accordi di collaborazione tra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi. Il relativo onere viene quantificato in euro 51.000 euro 51.000

Totale onere (articolo 3 - lettere a),
b), c), d), e), f), e g)) euro 240.095

Di detto onere, l'importo di euro 233.210 viene imputato a ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, e l'importo di euro 240.095 decorre dall'anno 2006.

Articolo 4:

Allo scopo di favorire la collaborazione culturale ed artistica tra i rispettivi Paesi, vengono previste le sotto indicate iniziative, così suddivise:

- contributo per realizzare in Romania le manifestazioni previste nei settori culturale, artistico, cinematografico, teatrale e musicale. Il relativo onere viene quantificato in euro 50.000 euro 50.000
- per favorire gli incontri, le sessioni ed i *festival* nelle discipline artistiche dei rispettivi Paesi, viene prevista una spesa di euro 50.000 euro 50.000
- per sostenere la traduzione e la pubblicazione del libro italiano in Romania e per la concessione di premi e contributi, viene prevista una spesa quantificata in euro 15.000 euro 15.000

Totale onere (articolo 4) euro 115.000

Di detto onere, l'importo di euro 50.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 6:

Al fine di favorire la collaborazione nel settore del restauro, la tutela del patrimonio culturale, nonché la promozione della qualità dell'architettura e dell'urbanistica, si prevedono le seguenti iniziative:

– contributo per sostenere le missioni per il restauro e l'architettura in Romania (euro 5.000)	euro	5.000
– soggiorno per un esperto romeno nel settore restauro per 7 giorni (euro 93 x 1 persona x 7 giorni)	euro	651
– invio in Romania di un esperto italiano nel settore restauro: n. 1 biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bucarest (euro 900 x 1 persona)	»	900
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	euro	6.551
		<hr/> <hr/>

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 8:

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze nel settore della gioventù, si prevedono le seguenti iniziative, la cui spesa viene così suddivisa:

– sostegno per le missioni e l'ospitalità alle sottocommissioni miste, incaricate della realizzazione del programma degli scambi giovanili	euro	5.000
– contributi per realizzare i previsti progetti di scambi giovanili tra le Associazioni e gli Enti dei rispettivi Paesi	»	35.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 8)	euro	40.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 9:

Per promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti per la realizzazione dei progetti di ricerca congiunta. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

– n. 30 docenti o ricercatori per 10 giorni: soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno per 30 persone x 10 giorni)	euro	27.900
– n. 30 docenti o ricercatori per un mese: soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 30 persone x 1 mese)	»	39.000
– spese di assicurazione (euro 30 a persona x 60 persone)	»	1.800

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Romania n. 30 docenti o ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e vengono così quantificati:

– n. 30 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Bucarest (euro 900 x 30 persone)	euro	27.000
---	------	--------

Per contribuire alla realizzazione delle iniziative previste nei settori scientifici e tecnologici, quali l'organizzazione di colloqui, seminari e conferenze, nonché l'invio di documenti, si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo quantificato in euro 10.000.

euro 10.000

Viene previsto, inoltre, il finanziamento di n. 4 progetti congiunti di reciproco interesse scientifico:

(euro 10.000 x n. 4 progetti)	euro	40.000
-------------------------------	------	--------

Totale onere (articolo 9) euro 145.700

Articolo 11:

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista che si riunirà, ogni tre anni, alternativamente in Romania ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in Romania di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa, sulla base del calcolo indicato all'articolo 3, viene così quantificata:

– pernottamento (euro 139 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.085
– diaria giornaliera (euro 131 x 3 persone x 5 giorni)	»	1.965

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bucarest (euro 900 x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.835
Totale onere (articolo 11)	euro	<u>6.885</u>

Di detto onere, l'importo di euro 2.295 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 561.550 annui a decorrere dal 2006, da iscrivere per euro 78.500 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e per euro 85.385 a decorrere dal 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 63.871 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	Anno 2004		Anno 2005		Anno 2006	
Articolo 2, lettera <i>b</i>)	euro	7.320	euro	7.320	euro	7.320
Art. 3, lett. <i>a</i>), <i>b</i>), <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>), <i>g</i>)	»	233.210	»	233.210	»	240.095
Articolo 4	»	115.000	»	115.000	»	115.000
Articolo 6	»	6.551	»	6.551	»	6.551
Articolo 8	»	40.000	»	40.000	»	40.000
Articolo 9	»	145.700	»	145.700	»	145.700
Articolo 11	»	-	»	-	»	6.885
Totale	euro	<u>547.781</u>	euro	<u>547.781</u>	euro	<u>561.551</u>
In cifra tonda	euro	547.780	euro	547.780	euro	561.550

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, studiosi, docenti e ricercatori, agli accordi tra le Università, alla concessione delle borse di studio ed indennità mensili, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali ed artistici, alle attività nel settore della gioventù e del restauro, alle iniziative scientifiche e tecnologiche, per lo sviluppo della lingua italiana, agli interventi nei settori scolastici, della formazione e della ricerca, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) *Necessità dell'intervento normativo*: la collaborazione culturale e scientifica fra Italia e Romania è contemplata da due Accordi specifici firmati il 16 giugno 1964 e l'8 agosto 1967. L'evoluzione nel frattempo avuta nei rapporti italo-rumeni in campo culturale e scientifico ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza degli strumenti suddetti ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che evolve molto più rapidamente che in passato. Il nuovo strumento normativo soddisfa tali esigenze.

b) *Impatto normativo*: l'Accordo non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

c) *Incidenza delle norme preposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*: l'articolo 9 del nuovo Accordo prevede esplicitamente che esso rispetti le legislazioni nazionali e le disposizioni adottate dalle organizzazioni internazionali cui esse aderiscono in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

d) *Impatto comunitario*: le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) *Impatto normativo regionale*: l'intervento risulta compatibile con la competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

f) *Coerenza con le legislazioni primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali*: si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.

g) Non sussistono delegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E DI LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.

b) I riferimenti normativi contenuti nel progetto sono corretti.

c) Non sono state introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

d) L'atto normativo determina l'abrogazione di quanto contenuto in materia culturale e scientifica negli Accordi specifici rispettivamente del 1967 e del 1964.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Non esistono pendenze di giudizi di costituzionalità.

b) Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale e scientifica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo scientifico e tecnologico tra i due Paesi desiderosi di rafforzare i loro rapporti di amicizia, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Romania ad assumere l'iniziativa di concludere un nuovo ed unico Accordo in materia di collaborazione culturale e scientifica, che sostituisca quelli firmati il 16 giugno 1964 e l'8 agosto 1967.

Per quanto attiene agli elementi di impatto sulla regolamentazione, si ritiene che i destinatari delle previsioni dell'Accordo saranno ricercatori, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche ed artistiche.

L'attuazione dell'Accordo, competenza spettante alla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, avverrà attraverso gli strumenti tipici della collaborazione internazionale in tale settore e prevede, qualora si renda necessario, la riunione periodica di una Commissione mista, preceduta e seguita da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti ed affiancata da esperti di enti od istituzioni.

La Commissione mista avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari.

Il contributo finanziario a ricercatori e docenti sarà corrisposto secondo le modalità proprie di simili interventi gestiti istituzionalmente dalla Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri, che pertanto non richiedono l'introduzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

Le risorse finanziarie indicate nella relazione tecnico-finanziaria appaiono adeguate per lo sviluppo di effettive sinergie finalizzate ad ottimizzare le risorse a disposizione nei due Paesi per il perseguimento degli obiettivi nei settori citati e a rafforzare la valorizzazione congiunta del patrimonio scientifico dei due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 561.550 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Romania, qui di seguito denominati le Parti contraenti,
ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della tecnica, della cultura dell'educazione e delle scienze;
SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;
CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuisca ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e rumeno;
CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;
IN ACCORDO con l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975),
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Finalità

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e scientifica.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.

Articolo 2

Settori di collaborazione

Ciascuna delle Parti contraenti svilupperà e favorirà particolarmente:

- a) la cooperazione nei campi della tecnica, della cultura, dell'istruzione, delle scienze;
- b) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
- c) gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
- d) la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, d'educazione e di ricerca scientifica dei due Stati.

Articolo 3

Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore educativo stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

- a- l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente;
- b- la collaborazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte contraente;
- c- lo sviluppo degli scambi d'informazione di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- d- la cooperazione nei metodi didattici;
- e- la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e postuniversitari;
- f- gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti;
- g- lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 4

Collaborazione artistica

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e all'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolar modo,

- a- l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema, audiovisivo, televisione, radio ed altre aree della cultura;
- b- l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;
- c- la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.

Inoltre, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 11, potrà predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocità, l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali statali, sul territorio dei due Stati.

Articolo 5

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte

Le Parti contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonchè lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attività criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Articolo 6

Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e naturale e della promozione della qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

Articolo 7

Istituti di Cultura

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà l'attività degli Istituti di cultura esistenti o che verranno aperti dall'altra Parte e favorirà il loro funzionamento in accordo alla legislazione vigente.

Articolo 8

Settore giovanile

Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attività fisiche e sportive.

Articolo 9

Collaborazione scientifica

Le Parti contraenti rafforzeranno i loro scambi nel settore scientifico e tecnologico soprattutto per ciò che atterrà le scienze esatte ed applicate. La cooperazione nel quadro del presente Accordo può prendere le forme seguenti:

- a- scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti, e di esperti;
- b- organizzazione di colloqui, seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
- c- ricerche comuni su progetti interessanti le due Parti contraenti;
- d- scambi di documentazione scientifica e tecnica.

La realizzazione di questa cooperazione avverrà nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali delle Parti relativi alla proprietà intellettuale ed industriale.

Articolo 10

Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

Le Parti contraenti si impegnano a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni interne ai rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 3,4,6,8 e 9.

Articolo 11

Commissione mista

In vista dell'applicazione del presente Accordo, verrà costituita una Commissione mista culturale, tecnica educativa e scientifica che si riunirà in date concordate attraverso i canali diplomatici, alternativamente in Italia e in Romania.

Questa Commissione mista, sarà presieduta dai capi delle due delegazioni. Essa stabilirà un programma di cooperazione, che contenga i principi generali e le disposizioni particolari di questa cooperazione e che preveda, al bisogno, gruppi di lavoro specifici ed incontri intermedi.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Articolo 13

Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per scambio di Note tramite via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure previste all'art.12.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a **BUCAREST** il **21.10.2003**, in 2 originali, in lingua italiana e in lingua rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA ROMANIA



Acord de colaborare culturală și științifică între Guvernul Republicii Italiene și Guvernul României

Guvernul Republicii Italiene și Guvernul României, denumite în continuare „Părți contractante”,

ANIMATE de dorința reciprocă de a promova colaborarea dintre cele două state în domeniile culturii, educației, științei și tehnicii;

STIMULATE de dorința de a dezvolta și intensifica legăturile de prietenie dintre cele două țări;

CONVINSE că schimburile și colaborarea în domeniile mai sus menționate contribuie la o cunoaștere reciprocă și o mai bună înțelegere între popoarele italian și român;

CONVINSE, de asemenea, că schimburile și colaborarea prevăzute pot fi dezvoltate ulterior prin înțelegeri între unități administrativ - teritoriale interne din cele două state;

LUÂND IN CONSIDERAȚIE Actul Final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (Helsinki, 1 august 1975),

Au convenit după cum urmează:

Articolul 1

Finalitatea

Scopul prezentului Acord este acela de a realiza programe și activități comune în măsură să încurajeze colaborarea culturală și științifică.

Conștiente de dezvoltarea tot mai intensă a integrării atât la nivel european, cât și regional, Părțile contractante se angajează să caute forme de colaborare și în domeniul programelor Uniunii Europene, cu scopul de a încuraja o participare adecvată la aceste programe.

Articolul 2

Domeniile de colaborare

Fiecare dintre Părțile contractante va dezvolta și va încuraja îndeosebi:

- a) cooperarea din domeniile culturii, învățământului, științelor și tehnicii;
- b) cooperarea în domeniul bibliotecilor, librăriilor și al arhivelor;
- c) schimburile de artiști, cadre universitare, oameni de știință, experți și cercetători;
- d) colaborarea dintre instituțiile culturale și universitare, precum și dintre cele în domeniul educației și cercetării științifice din cele două state.

Articolul 3

Colaborarea în domeniul învățământului

Părțile contractante vor încuraja cooperarea în sectorul educativ, stimulând o mai bună înțelegere și o mai profundă cunoaștere a artei, culturii și patrimoniului cultural al celor două state. Aceasta va cuprinde:

- a- învățarea limbii, literaturii și culturii statului celeilalte Părți contractante;
- b- colaborarea pentru formarea de profesori care predau limba statului celeilalte Părți contractante;
- c- dezvoltarea schimburilor de informații, de publicații științifice și pedagogice în sectorul învățării limbilor celor două state;
- d- colaborarea cu privire la metodele didactice;
- e- acordarea de burse studenților la studii universitare și post-universitare, în funcție de propriile resurse financiare;
- f- schimburi și contacte directe între instituțiile de învățământ, în special prin înfrățiri, precum și între profesori;
- g- dezvoltarea colaborării dintre organismele universitare, prin intensificarea proiectelor inter-universitare, schimbul de cadre didactice și cercetători și realizarea în comun de cercetări asupra unor teme de interes reciproc.

Articolul 4

Colaborarea artistică

Fiecare dintre Părțile contractante va încuraja orice formă de schimb cultural și artistic în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce și al apropierii celor două state. În acest scop, ele se vor strădui să promoveze în mod deosebit:

- a- organizarea de manifestări culturale și artistice în sectoarele cele mai diverse: literatură, arte plastice, arhitectură, arte scenice, muzică, dans, teatru, cinema, audiovizual, televiziune, radio și alte domenii ale culturii;
- b- organizarea de întâlniri, sesiuni, ateliere comune și festivaluri în diferitele domenii artistice;
- c- traducerea și editarea operelor literare și științifice, și în special a celor din domeniul științelor umane și sociale.

În plus, Comisia Mixtă, prevăzută la Articolul 11, va putea să avanseze propuneri menite să încurajeze, pe bază de reciprocitate, accesul studenților, al profesorilor și cercetătorilor în muzee și situri culturale de importanță națională, pe teritoriul celor două state.

Articolul 5

Colaborare pentru combaterea traficului ilicit de opere de artă

Părțile contractante vor promova o strânsă cooperare în acțiuni de prevenire și combatere a traficului ilicit cu opere de artă, bunuri culturale, piese arheologice, documente și alte obiecte de interes istoric, artistic și demo-etno-antropologic, ca și schimbul de informații între organele de poliție cu scopul de a combate activitatea criminală legată de comerțul ilicit cu opere de artă.

Articolul 6

Patrimoniul cultural

Fiecare dintre Părțile contractante va încuraja cooperarea în domeniul restaurării, al îngrijirii și cunoașterii patrimoniului cultural și natural și al promovării calității arhitecturii, urbanismului și artei contemporane.

Articolul 7

Institutele de Cultură

Fiecare dintre Părțile contractante va încuraja activitatea Institutelor de Cultură existente sau care vor fi deschise de cealaltă Parte și va crea condiții propice funcționării lor, în acord cu legislația statului său în vigoare.

Articolul 8

Sectorul tineretului

Fiecare Parte contractantă va încuraja colaborarea și schimburile din domeniul tineretului, al activităților fizice și sportive.

Articolul 9

Colaborarea științifică

Părțile contractante vor întări schimburile în domeniul științific și tehnologic, și în special în cel al științelor exacte și aplicate. Colaborarea în cadrul prezentului Acord poate să capete următoarele forme:

- a- schimbul de oameni de știință, cercetători, specialiști, experți;
- b- organizarea de colocvii, seminarii, conferințe științifice și tehnologice;
- c- cercetări comune asupra unor proiecte de interes pentru cele două Părți contractante;
- d- schimbul de documentație științifică și tehnică.

Realizarea acestei cooperări va avea loc cu respectarea legislației naționale și a acordurilor internaționale în domeniul proprietății intelectuale și industriale la care cele două state sunt Părți.

Articolul 10

Colaborarea între unități administrativ - teritoriale

Părțile contractante se angajează să încurajeze schimburile și colaborările prevăzute la articolele 3, 4, 6, 8 și 9 între unitățile administrativ-teritoriale din statele celor două Părți contractante.

Articolul 11

Comisia mixtă

În vederea aplicării prezentului Acord, se va constitui o Comisie Mixtă culturală, educativă, științifică și tehnică care se va întruni la date ce vor fi convenite pe căi diplomatice, alternativ în Italia și România.

Această Comisie Mixtă va fi prezidată de șefii celor două delegații. Ea va stabili un program de cooperare, care să conțină principiile generale și dispoziții

speciale ale acestei cooperări și care să prevadă, la nevoie, grupuri de lucru specifice și întâlniri intermediare.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul Acord va intra în vigoare la data primirii celei de-a doua notificări prin care Părțile contractante își vor comunica oficial îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Articolul 13

Durata și valabilitatea

Prezentul Acord va avea durată nelimitată.

Fiecare dintre Părțile contractante va putea să-l denunțe în orice moment pe căi diplomatice. Efectele denunțării se vor produce la șase luni de la primirea notificării de denunțare. Denunțarea nu va afecta efectuarea programelor în curs de desfășurare convenite în perioada de valabilitate a prezentului Acord, cu excepția cazului când Părțile contractante vor hotărî în mod diferit.

Prezentul Acord poate fi modificat de comun-acord prin schimb de Note, pe cale diplomatică. Modificările astfel convenite vor intra în vigoare conform articolului 12.

Drept pentru care, subsemnații Reprezentanți, deplin autorizați de Guvernele respective, au semnat prezentul Acord.

Semnat la București în data 24.10.2003, în două exemplare originale, fiecare în limba italiană și în limba română, ambele texte fiind egal autentice.

PENTRU GUVERNUL
REPUBLICII ITALIENE



PENTRU GUVERNUL
ROMÂNIEI

